

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBANESE, VIGNOLA e FERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1970

Norme a favore dei lavoratori delle aziende private ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336, che prevede il riconoscimento dei benefici combattentistici nei confronti del solo personale dipendente dallo Stato o da enti pubblici, mentre è stata accolta con soddisfazione dagli interessati, nel contempo ha determinato profonde ripercussioni negative tra i lavoratori delle categorie produttive private che si sono visti esclusi da tali benefici senza alcun motivo giustificatore di una discriminazione così evidente.

Sostanzialmente nell'ambito della categoria degli ex combattenti ed assimilati viene dato atto, con il riconoscimento dei benefici combattentistici, solo ai pubblici dipendenti della loro dedizione alla Patria e degli anni perduti sui campi di battaglia e delle gravi lesioni o lutti riportati.

Per porre fine a tale palese ingiustizia, si è cercato di estendere in linea di massima con il presente disegno di legge ai lavoratori del settore privato il beneficio di maggior rilievo, anche esso contenuto entro più modesti limiti, e cioè il riconoscimento, ai fini dell'indennità di licenziamento e della pensione, di sette anni di anzianità contributiva, se mutilati ed invalidi, e di cinque anni, se solo ex combattenti.

Quanto sopra, tenuto conto dell'onere difficilmente sopportabile che sarebbe derivato alle aziende private e all'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora fossero state estese tutte le particolari norme previste dalla legge n. 336 in favore dei dipendenti pubblici e che ad ogni buon fine si riassumono:

1) la valutazione di due anni ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione (art. 1);

2) tre aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza (articolo 2);

3) il collocamento a riposo, a domanda, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, con l'aumento di servizio di sette o, se mutilati ed invalidi, di dieci anni, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine servizio di previdenza (art. 3).

Come si può notare viene previsto con il presente disegno di legge nei confronti

dei lavoratori del settore privato il solo ultimo beneficio, quello della maggiorazione degli anni di anzianità ai fini della pensione e della liquidazione di fine servizio, con la limitazione a cinque anni, se ex combattenti, ed a sette anni, se mutilati ed invalidi, rispetto ai sette anni oppure ai dieci anni, consentiti dalla legge n. 336 per i dipendenti pubblici.

Naturalmente non si vuole perpetrare una ulteriore disparità di trattamento ma si è dovuto tenere obiettivo conto delle reali condizioni economiche, che nel momento attraversa il Paese e di riflesso le aziende private.

D'altra parte viene ugualmente raggiunto l'obiettivo che si è posto la legge n. 336 e cioè lo « sffollamento » degli anziani, per aprire altre vie di lavoro alle nuove leve.

L'onere, derivante dal pagamento delle maggiorazioni per le indennità di liquidazione di fine servizio è a carico dei datori di lavoro, per i quali la maggiore spesa sarà compensata in gran parte dall'entità minore

delle retribuzioni da corrispondere alle nuove leve di lavoratori.

L'onere, invece, riferito alle maggiorazioni delle pensioni sarà a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dei fondi sostitutivi ed integrativi del trattamento pensionistico e potrà essere affrontato in parte con le economie di gestione, in parte con un contributo dello Stato, pari al 50 per cento della spesa e cioè con 15 miliardi rispetto alla spesa preventivata di 30 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Onorevoli senatori, siamo convinti che non potrà in alcun modo mancare il vostro solidale consenso alla sollecita approvazione del presente disegno di legge per i fini di equità in esso contenuti e per ridare tranquillità e fiducia nello Stato democratico alle categorie interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I lavoratori delle aziende private, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, profughi civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del Trattato di pace e categorie equiparate, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti e a forme di previdenza sostitutive ed integrative, possono chiedere al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, se ex combattenti, o del cinquantaquattresimo anno di età, se mutilati, invalidi e vittime civili di guerra, il trattamento di previdenza e di pensione che spetterebbe loro al compimento del sessantesimo anno di età e comunque conseguire il diritto alla liquidazione della indennità di licenziamento o di previdenza

e il diritto a pensione, con un aumento rispettivamente di cinque anni o di sette anni di servizio ed un pari anticipo di anni rispetto alla data di collocamento a riposo, stabilita da leggi, contratti e regolamenti.

Per il personale femminile e per le categorie i cui limiti di età per il collocamento a riposo vanno riferiti ad indici di anzianità diversi, le riduzioni di cui sopra operano entro tali limiti.

L'anzianità contributiva utile ai fini dell'applicazione della percentuale della retribuzione pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è maggiorata rispettivamente di cinque e di sette anni.

Un aumento di anzianità contributiva fino ad un massimo di cinque e sette anni viene concesso rispettivamente ai lavoratori ex combattenti ed assimilati ed ai lavoratori mutilati, invalidi e vittime civili di guerra che al compimento del sessantesimo anno di età o del limite di età stabilito da leggi, contratti o regolamenti, non raggiungano un numero di contribuzioni da dare loro titolo all'applicazione della percentuale massima della retribuzione pensionabile.

La domanda per ottenere i benefici di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per le maggiorazioni della anzianità ai fini della liquidazione dell'indennità di licenziamento o fine servizio ovvero di anzianità, calcolato cumulativamente in lire un miliardo, sarà a carico delle aziende presso le quali il lavoratore presta la propria opera retribuita oppure dei singoli fondi di previdenza previsti ai fini della corresponsione di tali indennità.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per le maggiorazioni della anzianità ai fini pensionistici, calcolato presuntivamente in lire 30 miliardi, sarà a carico in parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che si avvarrà delle economie di gestione, in parte dello Stato che verserà all'Istituto medesimo l'importo globale di lire 15 miliardi.

All'onere di lire 15 miliardi a carico dello Stato di cui al comma precedente sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.